

Allegato "A"



## ASSOCIAZIONE "YESART ITALY"

### STATUTO

#### **Art. 1 - Denominazione e sede**

È costituita in Pavona di Albano Laziale (RM) in Via Perugia 35 l'associazione denominata "YESART ITALY", regolata e retta dal presente Statuto

#### **Art. 2 - Scopo**

- L'associazione è apolitica e non ha finalità di lucro. L'associazione YESART ITALY persegue i seguenti scopi: diffondere ed ampliare la conoscenza della cultura, sia essa artistica, o letteraria o collegate con le arti ed i mestieri, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni, favorendo l'aggregazione nel nome di interessi culturali che assolvano alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile attraverso le varie sfaccettature ed espressioni dell'arte.

A tal fine l'associazione potrà promuovere diverse attività in particolare:

- attività culturali: visite guidate, concorsi artistici, convegni, tavole rotonde, mostre, conferenze, dibattiti, seminari, presentazione di libri, proiezioni di films e documentari, azioni di solidarietà, interventi a favore dei disagiati, diversamente abili, di pari opportunità, teatro e trattenimenti musicali sia da parte dei soci che di compagnie e complessi esterni, trattenimenti ricreativi in genere, pranzi e cene sociali, incontri, manifestazioni tra soci in occasioni di festività, ricorrenze o altro;

- attività editoriale: possibilità di pubblicazione di libri, riviste culturali, atti di convegni, seminari, nonché studi e ricerche effettuate.

- L'associazione potrà svolgere qualsiasi attività, purché connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative, ivi compreso se questo risultasse necessario, attività commerciali a condizione che siano del tutto marginali rispetto allo scopo istituzionale

- L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

### **Art. 3 - Durata**

La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

### **Art. 4 – Soci**

L'Associazione "YESART ITALY" è aperta a quanti siano interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali e ne condividano lo spirito e gli ideali.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri Soci sia con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

Possono essere Soci dell'Associazione cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi che ne abbiano fatta domanda, potranno inoltre essere Soci, le associazioni ed i circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell'Associazione "YESART ITALY".

L'Associazione si compone di un numero illimitato di soci, potranno essere associati tutti coloro che ne facciano domanda e che siano accettati dal Consiglio Direttivo, dichiarando:

di voler partecipare alla vita associativa, di condividere gli scopi e finalità istituzionali, di accettare senza riserva, lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni.

L'adesione comporta il pagamento della somma stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo a titolo di quota associativa.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Lo stato di associato non può essere trasmesso a terzi per atto inter vivos.

I soci saranno classificati in :

- ❖ Soci Fondatori: coloro che hanno dato vita alla Costituzione dell'Associazione;
- ❖ Soci Ordinari: coloro che frequentano le iniziative di YESART ITALY ed intervengono nell'attività interna dell'Associazione siano esse persone o enti;
- ❖ Soci Onorari: coloro che per la loro personalità, la loro frequenza all'Attività dell'Associazione o per aver svolto attività a favore della stessa hanno contribuito al suo consolidamento ed alla sua valorizzazione. I Soci Onorari non hanno diritto al voto all'interno dell'Associazione.

### **Art. 5 - Ammissione dei Soci**

L'ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio direttivo, su domanda scritta del richiedente.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti, in caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo può applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.

#### **t. 6. – Diritti dei Soci.**

Tutti i soci maggiorenni godono al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché all'elettorato attivo e passivo.

#### **Art. 7. – Decadenza dei Soci**

I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;
- morosità protrattasi per oltre 30 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato all'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. L'associato radiato non può più essere ammesso.

#### **Art. 8. Organi**

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale (se nominato)

#### **Art. 9. Assemblea**

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annua.

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto di esprimere un voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli Organi direttivi dell'associazione, ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta non più di un associato.

Il diritto al voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa. L'assemblea dei soci vota normalmente per alzata di mano; su proposta del Presidente, o per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere fatta a scrutinio segreto. In tal caso il Presidente può scegliere due o più scrutatori tra i presenti.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.

La prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci ed in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 10 giorni prima della data dell'assemblea oppure inviata per raccomandata, o via e-mail almeno 5 giorni prima dell'assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede, del relativo verbale.

### **Art. 10. Compiti dell'Assemblea**

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio Direttivo e il Collegio Sindacale (se costituito);
- approva il bilancio preventivo e consuntivo entro il 30 aprile di ogni anno;
- approva il regolamento interno
- delibera su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un Presidente ed un Segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

### **Art. 11. Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 2 (due) membri ad un massimo di 5 (cinque) eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio ambito il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario con funzioni di tesoriere, e può nominare una segreteria tecnica, al di fuori del medesimo per collaborare a supporto delle varie iniziative.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito a maggioranza dei membri.

Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito.

Eventuali rimborsi spese, dovranno essere regolarmente autorizzate dal Consiglio Direttivo e debitamente documentate.

Il consiglio direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.

In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Nel caso in cui uno o più dei componenti il consiglio direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell'associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

### **Art. 12. Dimissioni**

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea

dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

#### **Art. 13. Convocazione del Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione YESART ITALY, esso si riunisce almeno una volta all'anno ed è convocato da:

- Il Presidente;
- da uno dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

#### **Art. 14. Poteri e compiti del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio direttivo a tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno entro il 31 marzo di ogni anno, e ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per disposizioni dell'assemblea,
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- deliberare l'accettazione delle domande di iscrizione dei nuovi soci;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
- di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'associazione;

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili del settore da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo. Il Consigliere che per tre volte consecutive sia assente ingiustificato alle riunioni del Consiglio decade dal mandato. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio a maggioranza dei presenti su contestazione del Presidente e udito il Consigliere interessato.

#### **Art. 15. - Il Presidente**

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'associazione ne è il legale rappresentante in ogni evenienza, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione; può aprire o chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione dell'attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Uff. ...  
Art. 16. **Il Vicepresidente**

Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

**Art. 17. - Il Segretario**

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

**Art. 18. - Il Collegio Sindacale**

Il collegio sindacale, se nominato, è composto da tre membri effettivi e due supplementari, eletti dall'assemblea, al di fuori del Consiglio Direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Il collegio sindacale rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

**Art. 19. - Anno sociale**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno, il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta per poter essere visionato e consultato da ogni associato.

**Art. 20. - Patrimonio**

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni pubbliche o private, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione, dalle raccolte dei fondi, da beni immobili e mobili e da qualunque altro tipo di entrate.

All'Associazione è vietato distribuire, anche a modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni aventi oggetto analogo.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse

**Art. 21 - Sezioni**

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

**Art. 22 - Clausola compromissoria**

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio Arbitrale composto da tre arbitri, due dei

quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal presidente dell'ordine dei dottori commercialisti di Roma.

La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal presidente dell'ordine dei dottori commercialisti di Roma.

L'arbitrato avrà sede presso la sede o in altra località da indicarsi, ed il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

### **Art. 23. – Scioglimento**

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità proposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Tale statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto costitutivo in pari data redatto.

### **Art. 24. Varie**

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.

Pavona di Albano Laziale 20.09.2013

Erasmus SCINICARELLI \_\_\_\_\_